

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 30 novembre 1983, n. 58.

Attuazione dell'articolo 10, secondo comma, della legge regionale 22 gennaio 1981, n. 1.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

La Giunta regionale, in sede di prima applicazione dell'articolo 10, secondo comma, della legge regionale 22 gennaio 1981, n. 1, è autorizzata, ai fini dell'ammissione all'apposito concorso interno, a procedere mediante corsi alla riqualificazione del proprio personale per l'utilizzo nelle seguenti professionalità, correlate ai livelli funzionali a fianco indicati, di cui alla legge regionale 24 agosto 1979, n. 65:

- Specialista in elaborazione elettronica di dati (Edp), livello 8°, dirigente
- Analista, livello 7°, esperto
- Programmatore analista, livello 6°, istruttore
- Schedulatore, livello 6°, istruttore
- Schedulatore consolista, livello 5°, collaboratore.

Art. 2

L'ammissione al corso avverrà sulla base, tra l'altro, dei seguenti requisiti:

- a) titolo di studio specificatamente richiesto per l'accesso alla qualifica professionale, ovvero titolo di studio richiesto per l'accesso al livello regionale immediatamente inferiore congiunto a precedenti esperienze nella posizione professionale in relazione alla quale si chiede l'ammissione al corso, per almeno un anno;
- b) attitudine alla funzione da dimostrarsi attraverso apposita prova selettiva.

Art. 3

All'ammissione al successivo concorso interno ha titolo anche il personale in servizio all'entrata in vigore della presente legge che svolge le funzioni di cui all'art. 1 e ha partecipato a precedenti corsi formativi specifici indetti dalla Regione direttamente o attraverso apposite strutture.

Art. 4

I vincitori del rispettivo concorso interno saranno inquadrati nel nuovo livello funzionale nell'osservanza dei criteri di cui all'art. 3 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 31.

Art. 5

Le procedure disciplinate dalla presente legge troveranno applicazione anche per l'inquadramento di per-

sonale interessato a eventuali nuove professionalità che la Giunta regionale dovesse individuare, sulla base di apposite intese con le organizzazioni sindacali.

Art. 6

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione provvede con i fondi già stanziati nel bilancio per l'esercizio finanziario 1983 per i corsi di formazione del personale dipendente e per i compensi ai membri dei comitati e commissioni che sono dotati della necessaria disponibilità.

Art. 7

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione del Veneto.

Venezia, 30 novembre 1983

Bernini